

□ **CIRCOLARE 07 novembre 1997, n. 5964**

**Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 del D.L. vo 30.4.92 n. 285 e successive modificazioni – artt. 13 - 20 del D.P.R. n. 495/1992).
Modifiche ed integrazioni alla circolare 23.05.1997 n. 2811**

Con circolare 23 Maggio 1997, n. 2811 sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'interpretazione ed attuazione della disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizione di eccezionalità.

Nell'ottica di un ulteriore definitiva semplificazione delle procedure connesse con le autorizzazioni al trasporto, si ritiene di dover apportare modifiche ed integrazioni di lieve entità alla succitata circolare, allo scopo di garantire, nel pieno rispetto del principio della sicurezza stradale, risultati positivi in termine di diminuzione del volume di traffico pesante su strada e conseguentemente riduzione delle emissioni inquinanti.

In particolare sono state raggruppate in tre grandi categorie le tipologie di materiali con caratteristiche simili, per cui all'art. 13, comma 2, lett. c, l'interpretazione fornita dalla circolare di cui al 5° capoverso va modificata nel modo che segue:

- per tipologia del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica della stessa che ne permette la classificazione quale: manufatto industriale, macchina operatrice, elemento in cemento armato.
- inoltre all'art. 13, comma 9, ultimo rigo, dopo le parole "eccezionale per massa" si aggiungano le parole "e per sagoma".

Il Ministro: COSTA